GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — VENERDI' 24 DICEMBRE — NUM. 299

ASSOCIAZIONI.

			Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA	L.	11	21	40
	Per tutto il Regno	„	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA	L.	9	17	32
	Per tutto il Regno	„	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

Domani, ricorrendo la solennità del SS. Natale, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

*Il Num. **2838** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I termini fissati dall'articolo 38 del Regio decreto 20 novembre 1865, num. 2606, pubblicato nella provincia romana col Regio decreto 27 novembre 1870, num. 6030, e prorogati coll'articolo 1 della legge 19 marzo 1873, num. 1281, a tutto giugno 1874, e coll'articolo 1 della legge 15 giugno 1874, num. 1944, a tutto il dicembre 1875, sono nuovamente prorogati per la detta provincia a tutto l'anno 1876.

Art. 2. I procuratori del Re continueranno ad esercitare per tutta la durata della nuova proroga la facoltà loro concessa dall'articolo 3 ultimo comma della detta legge 19 marzo 1873, e dall'articolo 2 di quella del 15 giugno 1874, di richiedere d'ufficio, a spese delle parti interessate, le iscrizioni e rinnovazioni delle ipoteche ivi menzionate.

Art. 3. I rappresentanti, investiti, ed amministratori di Istituti pii, di beneficii, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, saranno esenti dalle sanzioni imposte dall'articolo 3 della citata legge 19 marzo 1873, qualora entro il mese di giugno del prossimo anno 1876, e prima che il Pubblico Ministero vi abbia proceduto d'ufficio, presentino alla Regia procura del luogo nel cui distretto trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota d'iscrizione prodotto all'ufficio stesso, ed il relativo certificato del conservatore delle ipoteche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

---

*Il Num. **2842** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Visto l'elenco in cui trovansi descritte numero undici domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato, e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale;

Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica che della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Veduto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, alle Ditte di commercio, al comune ed alle Società indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze, di potere derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

ELENCO *di numero* 11 *domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio e da canali demaniali e di occupare altresì ad uso privato alcuni tratti di spiaggia lacuale, annesso al Real decreto del* 28 *novembre* 1875.

N° d'ordine	COGNOME E NOME DEI RICHIEDENTI	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
		Concessioni d'acqua per forza motrice.			*Lire*
1	Lenzi Giovanni Battista e sacerdote Giovanni fratelli e Lenzi Onorato, Eugenio ed Edvige fratelli e sorella del fu Martino zii e nipoti.	Facoltà di valersi delle acque di rifiuto del molino Biagioli derivate dal torrente Bisenzio nel territorio del comune di Barberino di Mugello, provincia di Firenze, nella quantità non eccedente moduli 5,52 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 13 circa cavalli dinamici in servizio di un lanificio che si propongono di erigere in sostituzione del molino per cereali che possiedono nello stesso comune.	23 luglio 1875 Prefettura di Firenze	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	52 »
2	Boni Bernardo.	Derivazione d'acqua dal canale irrigatorio di Massa nel territorio del comune omonimo, capoluogo di provincia, nella quantità non eccedente approssimativamente nel corso dell'anno moduli 2 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 14 circa cavalli dinamici in servizio di una segheria da marmi composta di 4 telai, un frullone ed altri piccoli meccanismi che si propone di costruire nello stesso comune, località detta Simon Musico.	29 luglio 1875 Prefettura di Massa	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	280 »
		Concessioni d'acqua per irrigazione.			
3	Grego Giuseppe e Gerolamo fratelli fu Laudadio; Grego Cesare Laudadio e Lionello fratelli fu Marco; Grego Eugenio, Elisa, Nice, Giulia, Amita e Fausto fratelli e sorelle fu Marco rappresentati quali minori dalla loro madre e tutrice Laura Mariani ved. Grego.	Derivazione d'acqua dal canale detto Taglio Cavo Mozzo, nel territorio del comune di Caorle, provincia di Venezia, nella quantità non eccedente moduli 2,90 al minuto secondo, limitatamente però alle epoche e nei modi indicati negli atti pubblici d'obbligazione 4 dicembre 1869, 16 aprile 1872 e 15 gennaio 1875, per irrigare ettari 141 15 5 di terreno, facienti parte del latifondo che possiede nello stesso comune.	4 dicembre 1869, 16 aprile 1872 e 15 gennaio 1875, Prefettura di Venezia	Anni 20 dalla data del presente decreto	200 »
4	Zanatta Giovanni Maria.	Derivazione delle acque colaticcie delle risaie Balbi-Valer e Nievo denominate i Diciassette e Cerbolina fluenti per l'alveo dell'alta Orna, nel territorio del comune di Camisano, provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente moduli 0,50 al minuto secondo per irrigare ettari 6 293 con avvicendamento biennale sopra altri 12 586 di terreno che possiede nello stesso comune, demarcati coi mappali numeri 432, 450, 451, 453, 455 e porzione dei numeri 433, 434, 449, 452, 481, 489 e 490.	10 agosto 1875, Prefettura di Vicenza a rogito del notaro A. Cristofari	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	50 »
5	Nizzoli Alessandro D. Achille e Antonio fratelli.	Derivazione d'acqua dallo scolo Fossa Madama, nel territorio del comune di Gonzaga, provincia di Mantova, nella quantità non eccedente moduli 0,44 circa al minuto secondo per irrigare ettari 7 28 95 di terreno, facienti parte del latifondo detto Vò-Nizzoli che possiedono nello stesso comune, frazione detta Pegognaga.	26 agosto 1875 Prefettura di Mantova	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	80 »
6	Gattemburg Morosino contessa Loredana.	Derivazione d'acqua dal fiume [illegible] nel territorio del comune di Lusia, provincia di Rovigo, nella quantità non eccedente mo-	30 agosto 1875 Prefettura di Rovigo	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	58 »

N° d'ordine	COGNOME E NOME DEI RICHIEDENTI	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
		duli 0,58 al minuto secondo limitatamente dal mese di aprile a tutto settembre di ciascun anno per irrigare ettari 10 035 di terreno che possiede nel comune succitato, demarcati nella mappa del comune censuario di Cavazzana coi numeri 132, 149, 150, 129 e 130, 1047 facienti parte del latifondo detto Sbarra e precisamente i due appezzamenti detti Bertazzi e Fadino.			*Lire*
7	Giovannini Angelo..	Derivazione d'acqua dallo scolo Fossa Madama, nel territorio del comune di Gonzaga, provincia di Mantova, nella quantità non eccedente moduli 0,90 al minuto secondo per irrigare ettari 15 06 25 di terreno facenti parte del latifondo detto Pianone che possiede in Bondeno, frazione dello stesso comune, demarcato al mappale numero 2136.	5 settembre 1875 Prefettura di Mantova	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	162 »
		Concessioni per occupazioni di spiaggie.			
8	Braga Giovanni Antonio.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, nel territorio del comune di Pognana, provincia di Como, della superficiale estensione di metri quadrati 153 40 circa per l'ampliamento di un fondo che ivi possiede e per la formazione di un piccolo porto che si propone di costruire a ricovero delle barche.	14 agosto 1875 Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	16 »
9	Noseda Luigi Francesco.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, nel territorio del comune di Griante, provincia di Como, della superficiale estensione di metri quadrati 80 circa ad uso di sbarcatoio con rampe di accesso, costruito nello stesso comune dirimpetto la villa che ivi possiede, e contro il muro di sostegno della strada provinciale fra Cadenabbia e Menaggio.	26 agosto 1875 Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	10 »
10	Solari Benigno, Felolo Paolo, Felolo fratelli ditta di commercio, Noseda Giuseppe ditta di commercio.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, nel territorio del comune di Colico, provincia di Como, della superficiale estensione di metri quadrati 330 00 destinati, cioè, metri 136 ad uso di un magazzino privato; metri 100 50 per difesa del fabbricato, mediante opere di palafitta e rivestimento in acqua; e metri 93 50 per costruire un porticato ad esclusivo uso e servizio pubblico.	30 agosto 1875 Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	34 »
11	Società riunite per la navigazione a vapore sul lago di Como.	Occupazione di due aree di spiaggia e sito acqueo del lago di Como, nel territorio del comune di Colico, provincia di Como, della superficiale estensione l'uno di metri quadrati 112, l'altro di metri quadrati 72, e così in complesso di metri quadrati 184, ad uso di scalo di approdo ai piroscafi appartenenti alla Società richiedente.	3 settembre 1875 Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	20 »

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

Il Num. 2847 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il reclamo innoltrato dal comune di Marciana contro la deliberazione del Consiglio provinciale di Livorno 5 settembre 1872, colla quale si rifiutò d'inscrivere nell'elenco delle provinciali di quella provincia la strada che da Portoferrajo mette a Marciana Marina;

Vista l'impugnata deliberazione, non che le altre prese dallo stesso Consiglio provinciale li 30 dicembre 1873 e 29 maggio 1875, portanti conferma del rifiuto precedentemente opposto;

Visti i pareri 13 marzo e 24 luglio 1875 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*;

Considerando

Che non può mettersi in dubbio essere Marciana di Marina un porto di qualche importanza, ed anzi, dopo Portoferrajo, il più importante dell'Isola d'Elba, per cui la strada che collega il primo di essi comuni col secondo, che è capoluogo di circondario, può ritenersi di quelle designate dall'articolo 13, comma *c* della legge sui Lavori Pubblici;

Che alla eccezione mossa dall'Amministrazione provinciale di Livorno, quella cioè che a razionale interpretazione della predetta disposizione di legge, si deve intendere che la medesima si riferisce ai capoluoghi di provincia e di circondario dentro terra, onde siano loro aperte le comunicazioni col mare, ma non a quelli che ne giacciono in riva, si può contrapporre che la legge non ha fatto nè accennato a questa distinzione, e non vi era ragione di farla, potendo benissimo aversi il caso di un capoluogo di circondario, se non anche di provincia, posto sul mare, ma non in condizioni di facile e sicuro approdo, epperò obbligato a dover ricorrere al porto vicino per la più parte del suo traffico, ovvero provveduto eziandio di buon porto, ma per speciali condizioni topografiche o per altre ragioni non così adatto a certi traffici, come qualcun altro vicino, col quale fossero più facili e desiderate le comunicazioni per terra, anzichè da porto a porto per mare, e tali sono le condizioni di Portoferrajo di fronte a Marciana Marina;

Che volendo anche prescindere dal ricercare nel suddetto comma *c* il carattere di provinciale per la strada da Portoferrajo a Marciana Marina, questo più manifestamente si rileva nel comma *d*, poichè, lasciando a parte la quistione, se a determinare una maggior parte della provincia si debba tener conto esclusivamente della materiale estensione del territorio, o viceversa del maggior agglomeramento di popolazione, e maggior cumulo di produzione, di traffico e d'industria, o meglio di una ragione composta dell'uno e dell'altro criterio, egli è certo che nei rispetti della produzione agricola la maggior parte della provincia di Livorno si svolge nell'Isola d'Elba, onde quella strada, che la percorre ed attraversa da un capo all'altro, collega il capoluogo del circondario con uno dei principali porti dell'Isola, e serve principalmente al movimento ed al trasporto dei prodotti dell'agricoltura, deve ritenersi aver molta importanza per le relazioni agricole della maggior parte della provincia, e risponde perciò alla designazione speciale della disposizione suddetta;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È aggiunta all'elenco delle strade provinciali della provincia di Livorno quella che da Portoferrajo mette alla Marina di Marciana nell'Isola dell'Elba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Il Num. 2840 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del dì 25 luglio 1875, n. 2786 (Serie 2ª), sul riordinamento del notariato, la quale nell'art. 145 dispone, che con Nostro decreto saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili, sarà provveduto alla sistemazione degli Archivi attualmente esistenti e si daranno le disposizioni transitorie necessarie per l'esecuzione della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1875, n. 2786 (Serie 2ª), visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 2. Ci riserviamo di emettere quelle altre disposizioni che fossero ancora riconosciute necessarie al buon andamento ed alla sistemazione degli Archivi notarili, in adempimento della suaccennata disposizione dell'articolo 145.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Regolamento *per l'esecuzione della legge sul riordinamento del notariato.*

TITOLO I.

Disposizione generale.

Art. 1. Nella cancelleria di ciascun tribunale civile e correzionale e presso ogni Consiglio ed Archivio notarile sarà tenuta una tabella nella quale saranno indicati, per quanto riguarda il rispettivo distretto:

1° La sede del Consiglio notarile ed il numero ed i nomi dei suoi membri;

2° La sede dell'Archivio notarile di distretto o di mandamento dove sia stato istituito un Archivio mandamentale;

3° La residenza ed i nomi dei notari;

4° Il numero degli abitanti dei comuni nei quali risiedono i notari.

Un esemplare di ciascuna tabella sarà tenuto affisso nella cancelleria della Corte d'appello da cui dipendono i Collegi notarili.

TITOLO II.
Dei notari.
Capo I. — *Della nomina dei notari.*
Sezione 1ª — Pratica notarile.

Art. 2. Il notaro nell'accettare un praticante gli rilascierà un certificato, il quale dovrà essere iscritto, secondo l'ordine della presentazione, dal segretario del Consiglio notarile del distretto in un registro a matrice numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio stesso.

Art. 3. L'iscrizione enuncierà il nome, il cognome, il luogo della nascita e della residenza del praticante, la data dell'approvazione negli studi delle materie indicate nel n. 3° dell'art. 5 della legge, la Università o il Collegio in cui venne conseguita, e il nome del notaro che spedì il certificato d'ammissione nella pratica.

Un duplicato dell'iscrizione, distaccato dal registro e firmato dal segretario, sarà rimesso al praticante.

Art. 4. La dimanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve farsi in carta da bollo di una lira, e i documenti che l'accompagnano debbono essere scritti in carta di centesimi cinquanta, eccettuati quelli che per loro natura debbano essere stesi su carta di maggiore valore.

Art. 5. Il tempo della pratica si computerà dal giorno della iscrizione del certificato di ammissione, prescritto dal precedente articolo 2.

Art. 6. La pratica deve essere continua. Nel caso d'interruzione il praticante che intendesse di ripigliarla, dovrà far constare presso il Consiglio notarile dei motivi per cui la interruppe, ed ove questi siano riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.

Art. 7. La pratica si avrà per interrotta e non potrà essere rilasciato al praticante il certificato, di cui nell'art. 9, se questi abbia lasciato di frequentare lo studio del notaro per il corso di un mese, ove si tratti d'un funzionario dell'ordine giudiziario o di un avvocato o procuratore in esercizio, e per il corso di due mesi, ove si tratti di altro praticante. L'interruzione avrà lo stesso effetto, sia che il praticante abbia mancato allo studio di continuo, sia ad intervalli, pel tempo accennato.

Art. 8. Avvenendo una interruzione nella pratica, il notaro presso cui si fa, dovrà riferirne al Consiglio notarile, il quale ne darà avviso scritto al praticante.

Art. 9. Il tempo della pratica, di cui nell'art. 5, n. 5° della legge, dovrà essere provato mediante certificato del notaro presso cui si fece. Il detto certificato, dopo che ne sarà fatta annotazione nel registro dei praticanti, sarà restituito all'esibitore.

Art. 10. Il praticante, che passi da uno ad altro uffizio notarile, dovrà, entro un mese, farne la dichiarazione alla Segreteria del Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempito i doveri della pratica presso il notaro di cui ha lasciato l'uffizio fino al giorno che verrà indicato, ed il certificato di accettazione del notaro presso cui intende continuare la pratica, coll'indicazione del giorno in cui è entrato nell'ufficio di quest'ultimo.

Entrambi questi certificati saranno firmati dal Presidente del Consiglio notarile, e, ritenuto il certificato di accettazione, sarà restituito al praticante l'altro che attesta l'adempimento dei doveri della pratica.

Sarà fatta menzione dell'intervenuto cambiamento nel registro dei praticanti.

Art. 11. Il praticante che non giustifichi nel termine d'un mese d'aver adempito quanto è prescritto nell'articolo precedente, s'intenderà avere rinunziato alla pratica, e non gli sarà tenuto conto della nuova pratica, quantunque venga accertata da certificato del notaro, ammenochè questa non fosse completa.

Sezione 2ª — Esame d'idoneità.

Art. 12. La dimanda per l'ammissione all'esame d'idoneità, di cui negli articoli 5 e 6 della legge, deve esser fatta in carta da bollo di una lira e i documenti che l'accompagnano debbono essere scritti in carta di centesimi cinquanta, eccettuati quelli che per loro natura debbano essere stesi in carta di valore maggiore.

Il segretario del Consiglio, dopo aver apposta a piedi della dimanda la data della presentazione, ne farà annotazione in apposito registro e rilascerà al richiedente un certificato in carta libera della stessa presentazione nel quale indicherà il numero dell'annotazione nel registro.

Art. 13. Oltre ai certificati di moralità, di cui nel n. 2° del citato art. 5 della legge, l'aspirante all'esame dovrà, a corredo della dimanda, presentare un certificato del casellario giudiziario ed un'attestazione del cancelliere del tribunale del distretto, da cui risulti che egli non ha sofferta alcuna condanna e non si trova sottoposto a procedimento per crimini, o per delitti di falso, furto, frode, truffa o calunnia, o per reati contro i buoni costumi.

Art. 14. La deliberazione del Consiglio notarile, che consente o ricusa l'ammissione all'esame, sarà distesa a piedi della dimanda e notificata al richiedente dal segretario del Consiglio stesso.

Art. 15. Il ricorso, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge, deve contenere i motivi del richiamo ed essere sottoscritto dal ricorrente o da un procuratore esercente.

Art. 16. Il ricorso anzidetto deve essere fatto in carta da bollo di una lira, e il decreto relativo è soggetto al diritto stabilito dai numeri 157 e 198 della tariffa civile.

Art. 17. Il decreto del tribunale è comunicato in copia al Consiglio ed al ricorrente per mezzo del cancelliere, il quale annoterà la fatta comunicazione a piedi del decreto originale.

Art. 18. Quando l'aspirante sia stato ammesso all'esame, la sua dimanda cogli annessi documenti sarà trasmessa al presidente della Corte d'appello, il quale provvederà perchè si riunisca la Commissione incaricata di dare l'esame, comunicando al presidente di questa le carte trasmessegli dal Consiglio notarile.

La trasmissione della dimanda al presidente della Corte sarà notificata all'aspirante dal segretario del Consiglio notarile.

Art. 19. Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce il giorno nel quale avrà luogo l'esame e ne rende avvertito lo aspirante per mezzo del presidente del Consiglio notarile.

Art. 20. La Commissione esaminatrice sarà costituita, al cominciare di ogni anno, nel modo prescritto dall'articolo 7 della legge, e saranno ad un tempo nominati supplenti per surrogare i membri ordinari, nei casi di legittimo impedimento o d'incompatibilità. Farà le funzioni di segretario il cancelliere della Corte di appello od un vicecancelliere della medesima designato dal presidente della Corte.

Art. 21. Non potranno far parte della Commissione il notaro presso cui l'aspirante ha fatta la pratica, nè chiunque si trovasse con esso congiunto da vincolo di parentela o di affinità in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al quarto grado inclusivamente.

Art. 22. Nel giorno stabilito per l'esame, in presenza di tutti i membri della Commissione e dell'aspirante, il presidente apre il piego sigillato contenente i temi, appone la sua firma e fa apporre quella del segretario a ciascun tema, li colloca tutti in un'urna e ne estrae uno che detta all'aspirante; poi consegna il piego e le schede originali dei temi al segretario della Commissione.

Art. 23. Delle operazioni concernenti l'esame e le relative de-

liberazioni della Commissione si distenderà processo verbale, nel quale sarà indicato il numero dei voti ottenuti dall'aspirante ed il grado di merito, di cui l'aspirante stesso abbia dato saggio: il grado è triplice ed è indicato colle parole, cioè *approvato, segnalato* ed *eminente*.

Si osserveranno circa le forme dell'esame le norme generali prescritte per gli esami universitari, giusta il disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge.

I lavori dell'esame per iscritto saranno depositati nell'archivio della Corte d'appello ove rimarranno durante l'esercizio del notaro approvato.

Nella cancelleria della Corte dovrà tenersi un elenco degli aspiranti che abbiano superato l'esame, nel quale saranno indicati il nome e cognome di ciascuno; il Consiglio notarile dal quale la domanda fu trasmessa; la data del certificato d'approvazione, e il grado di merito ottenuto.

Art. 24. All'aspirante approvato si rilascia un certificato dei voti e del grado di merito ottenuto nell'esame.

Sezione 3ª — **Delle vacanze degli uffizi notarili.**

Art. 25. La vacanza d'un ufficio notarile e l'invito degli aspiranti a concorrervi, di cui nell'art. 10 della legge, devono essere pubblicati per cura del presidente del Consiglio notarile nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto ed in quello della Corte d'appello, e con manifesti a stampa affissi:

a) Alla porta del locale di detta Corte e del Consiglio notarile;

b) Alla porta della pretura del mandamento, nel quale si verificò la vacanza;

c) Ed a quella del comune ove esiste l'uffizio vacante.

Il termine dei 40 giorni fissato nel capoverso del citato art. 10 decorre dal giorno nel quale saranno adempite tutte le pubblicazioni sovra prescritte.

Art. 26. Potranno concorrere ad un uffizio vacante tutti gli aspiranti del Regno, compresi i notari esercenti.

Art. 27. La dimanda dei concorrenti dovrà esser fatta in carta da bollo di una lira, corredata dai documenti in originale od in copia autenticata sopra carta da bollo da cent. 50. La dimanda stessa sarà presentata al Consiglio notarile il quale rilascierà certificato della presentazione.

La dimanda presentata, trascorsi i 40 giorni fissati dal capoverso dell'art. 10, non sarà presa in considerazione.

Ai documenti presentati dai concorrenti dovrà il Consiglio unire gli atti che attestino la esecuzione delle pubblicazioni prescritte dall'art. 25 e le informazioni da lui raccolte sulla condotta degli aspiranti successiva all'approvazione da loro ottenuta nell'esame d'idoneità, ai termini del capoverso dell'art. 11 della legge.

Art. 28. Il Consiglio notarile trasmetterà alla Corte d'appello la proposta, di cui nell'art. 11 della legge, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di giorni 40 assegnato dall'art. 10 per la presentazione delle domande dei concorrenti.

La proposta del Consiglio dev'essere accompagnata dalle domande dei concorrenti coi relativi documenti e da una succinta esposizione dei motivi sui quali è fondata. Nel caso di discrepanza di parere fra i membri del Consiglio, ne sarà fatto cenno.

La proposta comprenderà i soli posti per cui fu aperto il concorso e non si estenderà per conseguenza a quelli occupati da notari di cui si proponesse il tramutamento. Per questi posti sarà pubblicato un altro concorso.

Art. 29. La proposta sarà dal cancelliere della Corte annotata in apposito registro e tosto comunicata al Pubblico Ministero che, assunte le occorrenti informazioni, esprimerà per iscritto il suo parere alla Corte in Camera di Consiglio.

La Corte prenderà prontamente la deliberazione da rassegnarsi al Ministero della Giustizia con tutte le carte giusta l'articolo 12 della legge.

Capo II. — *Dell'esercizio delle funzioni notarili.*

Art. 30. Tanto i notari di prima nomina, quanto quelli in esercizio che abbiano ottenuto un cambio di residenza, devono, con ricorso in carta da bollo di una lira, corredato del decreto di nomina o di tramutamento e dei documenti provanti la idoneità della cauzione, rivolgersi al Consiglio notarile, il quale, dopo aver esaminato, se i documenti sono completi e regolari, ed aver fatto supplire o rettificare, occorrendo, quelli di cui avesse riconosciuta la mancanza o la irregolarità, trasmetterà le carte col suo parere motivato al tribunale, il quale provvederà in Camera di Consiglio sulla idoneità della cauzione presentata, sentito l'avviso in iscritto del Ministero Pubblico.

Art. 31. Se la cauzione è offerta in danaro, la somma dovrà essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti e ne sarà rilasciata ricevuta al depositante al quale saranno corrisposti gli interessi dovuti dalla Cassa;

Se è somministrata in rendita del debito pubblico, il notaro dovrà presentare la cartella portante l'annotazione del vincolo della cauzione;

Se sarà invece prestata con ipoteca sopra beni immobili, riconosciutane l'idoneità dal tribunale, verrà costituita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaro, coll'intervento del presidente del Consiglio notarile.

I documenti provanti l'idoneità della cauzione in beni immobili saranno conservati nella cancelleria del tribunale; vi sarà unito per cura del notaro un secondo certificato del conservatore delle ipoteche, dal quale risulti che fino alla iscrizione presa per la cauzione non venne iscritta alcun'altra ipoteca.

Il presidente del tribunale in seguito della giustificazione dello adempimento di quanto è prescritto da questo e dal precedente articolo, ammetterà il notaro alla prestazione del giuramento.

Art. 32. Presso ogni Consiglio notarile si terrà, giusta il disposto dall'articolo 21 della legge, un registro che sarà intitolato *Ruolo dei notari esercenti*, il quale conterrà il cognome, nome, la paternità e patria di ogni notaro esercente nel distretto, la data dell'esame di approvazione e del decreto di nomina o tramutamento, l'indicazione della cauzione prestata e della residenza assegnatagli.

Quando la cauzione sia prestata in beni immobili, vi sarà indicata la data dell'iscrizione ipotecaria e della rinnovazione quando ebbe luogo.

In una colonna distinta del detto ruolo si annoteranno altresì i meriti e le distinzioni dei notari e le pene disciplinari ad essi inflitte. A questo fine, i cancellieri dei tribunali del distretto rispettivo dovranno immediatamente dare avviso al Consiglio notarile delle sentenze pronunciantì pene a carico degli stessi notari.

Art. 33. Il presidente del Consiglio notarile ordinerà la iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti sull'istanza che gli verrà fatta in carta da bollo di una lira, a termini dell'art. 15, num. 3 della legge, e dopo che si sarà assicurato dell'adempimento per parte del notaro di quanto è prescritto dal detto articolo e da questo regolamento.

Il notaro unirà alla istanza l'importare della spesa occorrente per la inserzione prescritta dall'art. 21 della legge dell'avviso della sua ammissione all'esercizio della professione nel giornale degli annunzi giudiziari, per l'affissione dello stesso avviso ordinata dal detto articolo 21, e per la iscrizione nel ruolo.

La firma e l'impronta del sigillo, di cui nel citato art. 15, n. 5°, della legge, saranno fatte in doppio originale, e l'uno di essi sarà trasmesso, a cura del Consiglio notarile, al presidente del tribunale civile del distretto.

Il notaro dovrà diligentemente custodire il proprio sigillo, e nel

caso di smarrimento denunciarlo, entro 24 ore, al conservatore dell'Archivio pei provvedimenti indicati nell'art. 20 della legge.

Art. 34. Nessuna iscrizione nel ruolo dei notari, nei casi di prima nomina, potrà essere eseguita senza che il richiedente abbia dimostrato di avere soddisfatta la tassa stabilita dall'articolo 37 della tariffa notarile e 30 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle concessioni governative, mediante presentazione della quitanza del tesoriere dell'Archivio e di quella del ricevitore del Registro.

Art. 35. Il segretario del Consiglio notarile dovrà trasmettere all'Intendenza di finanza il decreto di nomina del notaro per la registrazione di esso e successiva consegna all'interessato in conformità del disposto dell'art. 5, lettera *G*, del regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1874, n. 2132, per l'esecuzione della succitata legge sulle concessioni governative.

Art. 36. La residenza, di cui è cenno nell'art. 23 della legge, non si avrà per fissata effettivamente se il notaro non terrà la sua dimora permanente nel comune o nella frazione di comune assegnatagli, e non vi avrà aperto il suo studio ed ivi depositato gli atti, le scritture ed i repertori notarili.

La mancanza di qualcuna delle dette condizioni costituisce la inosservanza dell'obbligo della residenza.

Art. 37. Il notaro nominato o tramutato, per provare di avere assunto l'esercizio delle sue funzioni e fissata la sua residenza nel comune a lui assegnato entro il termine stabilito dall'articolo 23 della legge od in quello abbreviato o prorogato dal Ministro della Giustizia, presenterà entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine un attestato del sindaco del comune dove ha sede il suo ufficio, munito del visto del pretore locale, al presidente del Consiglio notarile ed al procuratore generale della Corte d'appello.

Art. 38. Qualora il notaro non abbia fatto constare nel modo determinato dall'articolo precedente di avere assunto l'esercizio delle sue funzioni e fissata la sua residenza nel luogo e nei termini stabiliti nell'art. 23 della legge, il procuratore generale della Corte d'appello ne informerà prontamente il Ministro della Giustizia acciocchè sia promosso il decreto Reale di decadenza, giusta il disposto dagli articoli 28 e 31 della legge.

Art. 39. Il notaro tramutato ad altro ufficio notarile conserva la facoltà di rogare atti nel luogo della sua prima residenza per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal Ministero di Grazia e Giustizia, ai termini dell'art. 23 della legge, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel nuovo uffizio.

Art. 40. I Consigli notarili, i procuratori del Re ed i pretori sono chiamati ad invigilare per la esatta osservanza dell'obbligo della residenza dei notari che risiedono nel distretto o mandamento in cui esercitano le rispettive funzioni.

Art. 41. In caso di reclamo o di fondato sospetto d'inosservanza della residenza, il Consiglio notarile assumerà le occorrenti informazioni e, qualora gli venga a constare che il notaro ha contravvenuto all'obbligo della residenza, avrà cura di promuovere, a seconda dei casi, i provvedimenti previsti dagli articoli 28, 110 e 111 della legge.

Questi provvedimenti possono anche essere promossi dai procuratori del Re.

Art. 42. Nel caso di assenza del notaro per pubblico servizio, oltre i cinque giorni, o di permesso accordatogli dal Consiglio notarile o dal presidente della Corte, ai termini dell'art. 27 della legge, il presidente del Consiglio notarile delegherà, per l'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti, per la spedizione delle copie, degli estratti e certificati degli atti rogati dal notaro assente, un altro notaro del medesimo luogo o di altro vicino secondo la proposta che ne dovrà fare il notaro che ottenne il permesso.

Il notaro deve, prima di assentarsi, dichiarare al Consiglio notarile il giorno della partenza.

Il notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile dovrà, nell'eseguimento dell'incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni del capo III della legge, in quanto vi sieno applicabili.

I permessi di assenza debbono essere notificati dal presidente del Consiglio notarile al presidente del tribunale civile, il quale ne darà avviso al procuratore del Re.

Art. 43. I notari non potranno, a termini dell'art. 24 della legge, ricevere contratti nei quali sieno interessati minori, donne maritate, interdetti, inabilitati, stabilimenti pubblici od altri corpi morali ecclesiastici o laicali, senza che consti che sia intervenuta l'autorizzazione prescritta dalla legge, e senza l'assistenza dei loro padri, mariti, tutori, curatori, amministratori, o personalmente o per mezzo di procuratore, sotto pena della sospensione o della destituzione, di cui negli articoli 111, n. 5°, e 115, capoverso 2° della legge, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 44. Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco indicante il nome, cognome, la paternità e professione delle persone interdette, inabilitate o dichiarate fallite del distretto di ciascuna Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che l'ha pronunciata.

Art. 45. I cancellieri dei tribunali e delle Corti trasmetteranno prontamente al Consiglio notarile del rispettivo distretto un estratto di tutte le sentenze civili e penali, divenute irrevocabili, portanti interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento o condanna a qualunque delle pene che costituiscono il condannato nello stato d'interdetto legale. Il Consiglio notarile, dopo averne presa nota ne' suoi registri, dovrà comunicarlo ai notari del distretto. Lo stesso si farà per le sentenze con cui la interdizione od inabilitazione venga revocata acciocchè sia proceduto alle necessarie cancellazioni nell'elenco prescritto dall'articolo precedente.

Art. 46. Quando in un testamento esista una disposizione in favore di stabilimenti o corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali, il notaro dovrà darne notizia entro trenta giorni a chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, e, se si tratti di corpo morale da erigersi, secondo la rispettiva competenza, al procuratore generale del distretto od al prefetto della provincia, dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale.

L'ommissione od il ritardo di questa notificazione renderà il notaro responsabile dei danni che ne fossero derivati.

Art. 47. Il notaro che, richiesto di procedere al ricevimento di un atto qualunque, sia ingiuriato o trovi resistenza all'esercizio del proprio ministero, ne fa processo verbale, che sarà firmato da lui e dai testimoni scelti per l'atto stesso, e lo trasmette al presidente del Consiglio notarile, acciò sia rimesso al Pubblico Ministero. Può anche, in caso d'urgenza, richiedere, direttamente e sotto la propria responsabilità, l'assistenza della pubblica forza.

(Continua)

NOMINE E PROMOZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

In udienza del 9 dicembre 1875:

Carbone dott. Francesco, aiutante ragioniere in aspettativa per infermità temporarie, richiamato all'effettivo servizio nel personale medesimo;

Vitalucci Raniero, ex-sott'ufficiale dell'esercito con 12 anni di servizio, nominato al grado di sottotenente di complemento dell'esercito permanente, arma del genio.

In udienza del 12 dicembre 1875:

Simoni Giovanni, sottotenente di complemento nel 7° reggimento d'artiglieria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli alla cattedra di Archeologia nella R. Università di Bologna.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore ordinario alla cattedra di Archeologia vacante nella R. Università di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 21 del prossimo febbraio 1876.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Roma, 20 dicembre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. Padoa.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Nella ricorrenza della fine dell'anno solendosi spedire per mezzo della Posta una grandissima quantità di biglietti di visita, si rammenta al pubblico che per aver corso colla francatura di 2 centesimi i biglietti di visita debbono essere posti *sotto fascia* oppure entro *buste non chiuse*, non essendo ammesse le buste suggellate ancorchè abbiano gli angoli tagliati, e non debbono contenere alcuna indicazione manoscritta.

Possono però essere spediti biglietti scritti a mano interamente od anche in parte, purchè non contengano altre indicazioni che il nome, cognome, titoli, qualità e domicilio.

Si avverte pure che in conseguenza del trattato della Unione Generale delle Poste anche i biglietti di visita per l'estero si possono ora spedire *sotto fascia* o entro *buste non suggellate*, fatta eccezione però per quelli diretti in Francia fino a tutto il cadente anno, i quali non sono ammessi che *sotto fascia*.

Firenze, il 14 dicembre 1875.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 22 corrente in Asciano, provincia di Siena, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 23 dicembre 1875.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si partecipa che con effetto dal 1° gennaio prossimo venturo verranno aperti i seguenti nuovi uffizi postali di 2ª classe:

Aci Castello, in provincia di Catania;

Cassaro, in provincia di Siracusa.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 95253 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 425, al nome di Francieri Delfino fu Francesco, minore sotto l'amministrazione di sua madre Odone Matilde, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Francieri Giovanni Battista, Francesco, Delfino fu Francesco, minore sotto l'amministrazione, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 9 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 314800 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 131860 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 70, al nome di Bianco Amore Francesca, Concetta e Teresa di Stanislao, minori sotto l'amministrazione di detto loro padre e tutore, domiciliate in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Biancamore Francesca, Concetta e Teresa di Stanislao, minori sotto l'amministrazione di detto loro padre e tutore, domiciliate in Napoli, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 9 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 553996 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 200, al nome di Torbil Pietro Emilio fu Antonio Clemente, domiciliato in Exilles (Torino), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Turbil Pietro Emilio fu Antonio Clemente, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 30 novembre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

N. 142953 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (cor-

rispondente al n. 26353 della soppressa Direzione di Milano), per lire 100, al nome di *Pirinoli* Antonio del fu Luigi, minorenne, rappresentato dalla di lui madre e tutrice Emilia De Luigi vedova *Pirinoli*, e

N. 148193 (corrispondente al n. 31593 della suddetta Direzione), per lire 5, a favore di *Pirinoli* Antonio fu Luigi, di Milano (come sopra),

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Perinoli* Antonio del fu Luigi, minorenne, rappresentato dalla di lui madre e tutrice Emilia De Luigi vedova *Perinoli*, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 30 novembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'art. 146 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870 n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento del relativo certificato resta diffidato chiunque possa avervi interesse che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resterà di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 30 fatto da Turano Giovanni di Clemente di Paduli per cauzione di libertà provvisoria concessa a Turano Clemente fu Francesco, come risulta dal certificato n. 32462 emesso da quest'Amministrazione in data 30 giugno 1874.

Firenze, 7 dicembre 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA

Avviso di ricupero.

Il giorno 8 corrente mese fu ricuperato sulla spiaggia di Pescara un battello della lunghezza di metri 5 75, largo metri 1 85, ed alto metri 0 80, con poppa quadra, induito di pece esternamente, senza tinta all'interno e munito di due soli banchi e d'una catenella di ferro a prora, e valutato lire 40.

Chiunque avesse diritto su tale battello, dovrà farlo valere presso questa Capitaneria di Porto entro il termine fissato dall'art. 136 del Codice per la Marina Mercantile.

Ancona, addì 16 dicembre 1875.

Il Capitano di Porto
TONDI.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 7 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 330, nel comune di Camigliano, prov. di Caserta, con l'aggio lordo medio annuale di lire 1147 50.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 13 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 7 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 325, nel comune di Carinola, prov. di Caserta, coll'aggio lordo medio annuale di lire 1719 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 13 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI NAPOLI

Avviso.

È aperto il concorso al magistero di disegno lineare e di ornato nel R. Educandato Principessa Maria Clotilde in Napoli, colla rimunerazione annua di ottocento lire.

Chiunque desideri di esservi ammesso dovrà farne domanda scritta in carta da bollo al Presidente del Consiglio direttivo dei RR. Educandati in Napoli, accompagnandola dei documenti che seguono:

1° Fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato ha trent'anni compiuti;

2° Attestato degli studi fatti, sia nel disegno, sia nella geometria;

3° Attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo ove il candidato ha fatto dimora nell'ultimo biennio;

4° Attestato di buona salute, sottoscritto da un medico, e debitamente autenticato.

Il concorso resta aperto sino a tutto il mese di dicembre prossimo, scorso il qual termine non saranno più accolte domande.

Napoli, 18 novembre 1875.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Prendendo argomento dal dispaccio elettrico da Costantinopoli che annunzia la formazione d'un Consiglio superiore permanente col titolo di *Consiglio di esecuzione*, il *Nord* di Bruxelles dice che questo fatto è una novella prova dell'intenzione della Porta di operare delle riforme, e che a questo titolo esso va accolto con soddisfazione. " Però, aggiunge il

Nord, non bisogna farsi illusioni sul valore pratico di questa istituzione. Per quanto capaci e bene intenzionati possano essere i membri della nuova Commissione, è impossibile fondare delle grandi speranze sui risultati dei loro lavori. Ciò che la Porta stessa, malgrado le promesse fatte le tante volte sinceramente, è stata impotente a fare da venti anni a questa parte, è mai possibile che possa essere fatto da una delegazione della Porta composta esclusivamente di funzionari della Porta? Certamente no. Una Commissione di controllo, nominata dall'autorità stessa che questa Commissione è chiamata a controllare, presenta un carattere affatto anormale, e non potrebbe approdare che a risultati derisori.... Avverrebbe ciò che è avvenuto del firmano imperiale del 1856 se la Porta fosse abbandonata alle sole sue forze. Perchè le riforme promesse divengano un fatto per le popolazioni cristiane ci vuole il concorso morale dell'Europa. I gabinetti europei si occupano presentemente a regolare le condizioni di questo concorso e se le promesse turche sono sincere, come amiamo crederlo, il sultano ed il suo ministro non esiteranno ad accettarlo „.

Leggesi nei giornali viennesi che di questi giorni ha avuto luogo un Consiglio ministeriale presieduto dall'imperatore, nel quale furono discusse a fondo le questioni politico-commerciali coll'Ungheria. La discussione sulla stessa materia continuerà durante le feste natalizie fra i governi di Vienna e Pest. Secondo annunzia il *Pesti Naplo*, il presidente del ministero ungherese signor De Tisza ed il ministro delle finanze signor Szell verranno prossimamente a Vienna per trattare personalmente le questioni attinenti alla Banca ed alle dogane. Su queste questioni che offrono i maggiori ostacoli ad un accomodamento fra le due parti dell'impero, la *Pester Correspondenz* scrive quanto appresso:

“ Il ministero Tisza desidera sinceramente ed apertamente l'unità del territorio doganale e del segno rappresentativo del danaro. Ma se le giuste esigenze dell'Ungheria a questo riguardo dovessero essere bruscamente respinte e si manifestasse impossibile un accordo in massima, il governo ungherese, sebbene a malincuore, si troverà nella posizione di dover accordare il privilegio bancario ad un'altra Società che non sono gli azionisti della Banca nazionale, e di abolire l'unità del territorio doganale „.

I giornali viennesi esternano però la convinzione che di questi giorni tutte le quistioni verranno risolte in modo soddisfacente per ambe le parti dell'impero.

Il *Journal des Débats* riferisce che nel Consiglio di ministri che fu tenuto lunedì a Versaglia non è stata trattata a fondo alcuna delle maggiori questioni intorno alle quali il vicepresidente del Consiglio dovrà presentare fra qualche giorno un programma a' suoi colleghi, e soggiunge:

“ Il Consiglio è durato un'ora e mezza all'incirca. Non vi avvenne incidente di sorta. I membri del gabinetto conservavano quel medesimo spirito di moderazione, la stessa attitudine cortese che avevano dimostrato nei due ultimi Consigli.

“ Tema quasi esclusivo di discussione fu la legge sulla stampa ed il progetto riguardante le circoscrizioni elettorali.

“ Per ciò che concerne la prima di tali leggi, il signor Dufaure è sempre deciso a sostenere il progetto da lui presentato in nome del governo. Il signor Buffet deve da sua parte esporre all'Assemblea le ragioni che, secondo lui, rendono necessario il mantenimento dello stato d'assedio nei quattro dipartimenti del Rodano, delle Bocche del Rodano, della Senna e della Seine et Oise.

“ Il governo non accetta, relativamente alle circoscrizioni elettorali della città di Parigi, il sistema proposto dalla Commissione delle leggi costituzionali.

“ Secondo l'idea del sig. ministro dell'interno, Parigi non deve avere diritto coi suoi 1,851,792 abitanti che a 18 deputati. In ultima analisi forse egli accetterebbe che ciascuno dei 20 collegi fosse considerato come una circoscrizione elettorale; ma più oltre non potrebbe andare.

“ La città di Parigi, in questo caso, non avrebbe che 20 deputati, mentre ne conseguirebbe 25 se venisse adottato il sistema proposto dalla Commissione delle leggi costituzionali „.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 23. — Il *Times* smentisce le voci di emissione di nuovi buoni del Tesoro egiziani. Queste voci avevano prodotto un ribasso sui fondi egiziani.

Calcutta, 22. — È giunto il vapore *Genova*, della Società del Lloyd italiano. Carica pel Mediterraneo.

Il *Serapis* e l'*Osborne* sono arrivati questa mattina al fiume Hooghy.

Il principe di Galles è in buona salute. Si fanno grandi preparativi per riceverlo.

Versailles, 23. — L'Assemblea Nazionale, malgrado l'opposizione della Commissione costituzionale e in conformità al parere del governo, decise che i venti circondari di Parigi formino altrettante circoscrizioni elettorali, ciascuna delle quali eleggerà un deputato.

L'Assemblea approvò pure le circoscrizioni del Rodano, secondo le proposte del governo.

La discussione delle circoscrizioni elettorali continuerà domani.

Il deputato Paris presentò la relazione della Commissione per lo scioglimento dell'Assemblea. La discussione avrà luogo probabilmente domani.

San Vincenzo, 22. — Il vapore *Nord America*, della Società Lavarello, proveniente dalla Plata, è partito per Genova.

NOTIZIE DIVERSE

La galleria del Gottardo. — La *Perseveranza* del 23 scrive che nella settimana decorsa l'avanzamento totale dei lavori del traforo del Gottardo fu di metri 31, cioè metri 24 90 dalla parte di Airolo e metri 6 10 dalla parte di Göschenen, ove il lavoro venne ritardato per l'armatura della galleria. La media giornaliera del traforo fu di metri 4 40.

Eccentricità. — Il *Court Journal* narra una di quelle eccentricità che non si vedono che in Inghilterra.

Nel centro di Norfolk street — dice quel giornale — in uno dei quartieri più popolosi di Londra, esiste un singolare *monumento commemorativo*, sconosciuto però dai passanti, tanto numerosi in quella via.

Sull'angolo di Howard street notasi una gran casa che sembra quasi abbandonata. Le griglie del primo piano, ermeticamente

hiuse, sono coperte da un spesso strato di polvere e tutte ammuffite per la vetustà. Ciò proviene dacchè da mezzo secolo nessuno le ha toccate; nessun piede umano penetrò nell'appartamento che è posto al primo piano.

Si racconta che cinquant'anni fa lord M..... stava per isposare miss V..... Era fissato il giorno, ed il mattino di codesta celebrazione era giunto. Erasi preparato un sontuoso *déjeûner* nelgran Dining hall, ove i convitati erano di già adunati. Improvvisamente si venne ad annunziare che la fidanzata rinunciava al matrimonio, e lasciava l'Inghilterra in compagnia di uno dei suoi cugini.

Lord M... non dimostrò irritazione di sorta; egli si diresse tosto verso la sala ov'era stato servito il pasto, e, senza pronunciare una parola, chiuse le persiane e le imposte; indi, fatti uscire gli invitati, egli chiuse e mise le chiavi degli usci nella sua saccoccia. Infine, secondo i suoi ordini e sotto i suoi occhi tutti gli ingressi furono chiusi e sbarrati affinchè nessuno vi potesse mai por piede.

Dopo questa strana storia, la casa venne affittata, ma lord M... stipulava che le stanze ch'esso aveva occupate rimanessero nello stato in cui le aveva lasciate, ed una somma di 5000 franchi venne regolarmente pagata ogni anno come affitto al locatario.

Nel 1870 lord M.... morì: ma nessuno non ha per anco osato di aprire le porte del suo appartamento, nel quale la tavola del banchetto nuziale è ancora tale e quale era il giorno fissato pel matrimonio; piena cioè di fiori e di pietanze che la polvere ora deve aver coperte come nel silenzio della tomba.

Il luogotenente Cameron. — Giovedì passato, scrive l'*Athenæum* del 18 corrente, il presidente della Società Reale di geografia di Londra ricevette notizie del luogotenente Cameron, che gliele aveva spedite da Loanda.

Questo coraggioso ufficiale compiè una delle più notevoli esplorazioni geografiche che siano state fatte all'epoca nostra, ed impiegò due anni ed otto mesi a traversare l'Africa, da Zanzibar a Loanda, ed a fare studi topografici ed idrografici lungo le rive del lago Tankanyika. Il luogotenente Cameron partì dalla costa est, prssso Zanzibar, il 24 marzo 1873, ed arrivò ad Ujiji il 21 febbraio 1874; il 18 maggio dello stesso anno egli se ne partì da Ujiji per visitare la costa ovest, arrivò a Loanda nell'ottobre decorso, ed il 22 dello stesso mese telegrafò da Loanda al Capo Verde, affinchè i suoi telegrammi fosssero trasmessi a Londra. Il luogotenente Cameron sarà di ritorno in Europa fra circa un mese.

A questa nota dell'*Athenæum* può far seguito questa del *Daily Telegraph*:

« Durante il suo lungo e periglioso viaggio, il luogotenente Cameron prese l'altezza delle 560 miglia di costa della metà sud del lago Tankanyika e scoperse l'emissario di quel vasto mare interno, od almeno ciò che i geografi credettero ne fosse l'emissario. Egli volle pure sapere se era il lago che penetrava nel Lualala, o se invece era l'immenso Lualala che dirigeva la sua corrente nel lago.

« Quando il luogotenente Cameron sia ritornato fra noi ed abbia pubblicata la relazione del suo viaggio, sapremo se il Lualala è il Congo, e se il gran lago è il serbatoio del Nilo; ma, qualunque sia stato il problema di geografia africana che sciolse l'ardimentoso e paziente esploratore, quali che siano state le scoperte personali che riuscì a fare grazie al suo coraggio ed alla sua ammirabile pazienza, è indubitato che il luogotenente Cameron seppe acquistare uno dei primi posti negli annali delle imprese geografiche ».

Esplorazione scientifica. — L'*Explorateur* annunzia che, nella sua adunanza del 26 novembre decorso, il Comitato della Società russa per l'incoraggiamento del commercio e dell'industria apprese che una persona, che non vuole peranco farsi conoscere, le aveva fatto dono di 25,000 rubli affinchè esso prepari una spedizione, la quale assuma l'incarico di esplorare scientificamente una via marittima che dal nord della Russia conduca fino allo stretto di Behring.

Il signor professore Nordenskiold, che compiè già più di un viaggio nelle regioni polari, ha consentito ad assumere la direzione della nuova spedizione scientifica, la quale si metterà in viaggio nell'estate del 1876.

Le locomotive in Russia. — L'*Iron* scrive che al principio del 1875 le locomotive che percorrevano le quarantaquattro line ferroviarie della Russia erano 3442.

Siccome quelle 44 linee ferroviarie hanno una lunghezza totale di circa 1754 miriametri, la media è dunque di 1 16/17 di locomotiva per ogni miriametro circa.

Delle 3442 locomotive, 607 soltanto furono costruite in Russia, cioè: 133 dalle officine dei lavori di Alessandro, a Pietroburgo; 167 dalle officine di Kolumna; 133 dai laboratorii della Compagnia russa delle miniere e manifatture di Pietroburgo; 104 dalle officine di Malzow, a Brjakusk; 14 dalle officine di Wootkin, e 6 dai laboratorii del deposito della strada ferrata da Pietroburgo a Varsavia, che trovasi a Pietroburgo.

Delle 2835 locomotive costruite all'estero, 1051 lo furono in Germania, 656 in Inghilterra, 654 in Francia, 276 in Austria, 176 nel Belgio e 22 in America.

Siccome il prezzo medio di una locomotiva in Russia è di 20,000 rubli, ne resulta che tutte le locomotive che vi erano in Russia al principio del 1875 rappresentavano un valore totale di 68,840,000 rubli.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 23 dicembre 1875 (ore 16 18).

Cielo coperto nell'Italia settentrionale e in molta parte della centrale; nebbioso a Napoli e sul suo golfo; nuvoloso sul basso Adriatico; sereno nella Comarca, nella Calabria inferiore, nel sud della Sardegna e in Sicilia, tranne a Messina. Barometro stazionario e tempo calmo dappertutto. Mare agitato soltanto a Brindisi nel periodo decorso. Pioggе a Genova e in alcuni paesi del centro d'Italia. Il tempo non accenna che a parziali e leggeri cambiamenti.

Osservatorio del Collegio Romano — 23 dicembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	773,9	773,8	771 9	773,0
Termomet. esterno (centigrado)	4,8	10,4	14,0	8,1
Umidità relativa...	100	86	59	99
Umidità assoluta...	6,15	8,03	6,81	7,96
Anemoscopio.........	Calma	Calma	N. 0	Calma
Stato del cielo.......	10. vapori bassi	9. bello, vapori	10. belliss.	9. bello, vapori

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 14,0 C. = 11,2 R. | Minimo = 4,1 C. = 3,2 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 24 dicembre 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI LETTERA	CONTANTI DANARO	FINE CORRENTE LETTERA	FINE CORRENTE DANARO	FINE PROSSIMO LETTERA	FINE PROSSIMO DANARO	Nominale
Rendita Italiana 5 0ʃ0	1° semestre 1876	—	—	77 30	77 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0ʃ0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0ʃ0	4° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 10
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 10
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 45
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0ʃ0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0ʃ0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1995 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1395 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	480 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	395 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° luglio 1875	500 —	500 —	524 50	524 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 20	107 15	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 02	27 —	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 60	21 55	— —
Sconto di Banca 5 0ʃ0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1875: 79 50 cont.; 79 60 fine.

Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas 524.

Il Deputato di Borsa: P. LUIGIONI | Il Sindaco: A. PIERI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETA' ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si notifica ai signori azionisti, che, a partire dal 1° gennaio prossimo, le sottoindicate Casse sono incaricate di pagare

la Cedola **XI** (Coupon) di L. **12 50**

per il semestre d'interessi scadente il 31 dicembre corrente:

a **Firenze**, la Cassa Centrale della Società.
" **Ancona**, la Cassa dell'Esercizio della Società.
" **Napoli**, la Cassa Succursale dell'Esercizio della Società,
" **Milano**, Giulio Belinzaghi,
" **Torino**, la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
" **Roma**, Idem. idem (nei locali della sede della Banca Nazionale).
" **Livorno**, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
" **Genova**, la Cassa Generale.
" **Venezia**, Jacob Levi e Figli,
" **Parigi**, la Società Generale di Credito Industriale e Commerciale, al cambio che sarà ulteriormente stabilito.
" **Bruxelles**, Banca del Belgio, al cambio id.
" **Ginevra**, Bonna e C., al cambio id.
" **Londra**, Baring Brothers, e C. al cambio id.

Parimenti col 1° gennaio prossimo saranno rimborsate, unicamente presso l'Amministrazione Centrale della Società in Firenze, le **Azioni estratte al sorteggio** del 15 volgente, cessando le medesime di essere fruttifere.

Ogni possessore d'Azioni estratte riceverà, all'atto del rimborso, la Cartella di godimento al portatore, di cui all'art. 54 degli statuti sociali.

Firenze, 18 dicembre 1875.

LA DIREZIONE GENERALE.

6887

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi dal sottoscritto sindaco, col metodo della estinzione della candela vergine, procedere allo appalto dei dazi di consumo governativi e comunali ai termini degli atti esistenti nella segreteria comunale di Lercara,

Si avverte il pubblico che il giorno 9 del prossimo venturo mese di gennaio 1876, alle ore 11 antimeridiane, nel locale di questo Municipio, si passerà alla aggiudicazione di esso appalto a favore del migliore offerente, rimanendo stabilito il 24 del mese suddetto per l'aggiudicazione in aumento non minore del ventesimo del prezzo della liberazione.

Trovansi ostensibili nella segreteria di questa Comune, dalle ore 8 antim. alle ore 3 pom. di ogni giorno, i capitoli d'oneri e tutti gli altri documenti inerenti alla pratica per chiunque voglia prenderne visione.

Niuno potrà essere ammesso alla licitazione se non avrà depositato nelle mani di chi presiede all'asta il decimo del prezzo d'incanto il di cui piede fisso fu determinato per L. 82,701 49, sia in titoli al portatore del Debito Pubblico, sia in valori bancali.

Lercara, lì 15 dicembre 1875.

Il Sindaco: G. NICOLOSI.

6898

PROVINCIA DI BARI — COMUNE DI TERLIZZI

AVVISO.

Oggi 23 sono stati aggiudicati i seguenti appalti in separati lotti:

1° Dazio sul vino e sulle carni, per lire 63,010, per la durata di due anni.

2° Dazio sulle farine, per lire 69,010, per la stessa durata.

I termini (fatali) per l'aumento non inferiore al ventesimo sulle dette cifre scadono alle ore 21, tempo medio di Roma, del giorno 28 corrente.

Le condizioni sono ostensibili in tutti i giorni in questa segreteria.

Terlizzi, 23 dicembre 1875.

Il Segretario Comunale: FIDI.

6906

AVVISO.

In seguito di questo avviso pubblicato oggi, si rende noto che venne offerto l'aumento del ventesimo sul dazio del vino aggiudicato questa mane per L. 63,010.

L'asta quindi per il detto appalto verrà aperta sulla cifra di lire 66,160 50, che avrà luogo il giorno 28 corrente, alle ore 10 antimeridiane.

Le offerte in aumento non saranno inferiori a lire 50 ciascuna.

Le condizioni sono visibili in tutti i giorni in questa segreteria comunale.

Terlizzi, 23 dicembre 1875.

Il Segretario Comunale: FIDI.

6907

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

A termini dell'art. 9 dello statuto i possessori di azioni della Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche restano avvertiti, che a datare dal 15 gennaio 1876 presso la sede della Società in Padova, via Eremitani n. 3306, dietro presentazione dei Coupons distinti in apposita scheda da ritirarsi dall'ufficio stesso, saranno pagate it. L. 5 25 per interesse del II semestre 1875 in ragione del 6 p. 0/0 all'anno sopra ciascuna azione liberata dal VII decimo.

Il Consiglio d'Amministrazione.

6829

Provincia e Circondario di Catania

COMUNE DI ADERNÒ

Avviso d'Asta per miglioramento del ventesimo.

In conformità dell'avviso in data 13 corrente mese, dal sottoscritto segretario pubblicato nel giorno d'oggi stesso, domenica, si è tenuta la pubblica asta per lo appalto del dazio consumo di questo comune al prezzo fiscale di L. 80,000.

Avendo il signor Avellino Giovanni offerto L. 80,100, fu a lui aggiudicata l'asta, salvo ad esperimentare l'esito dei fatali per il miglioramento del ventesimo sulla offerta fatta dal precitato signor Avellino Giovanni colla fideiussione solidale di Polizzi Salvatore.

Quindi si avvertono gli aspiranti che da oggi sino alle ore due pomeridiane del giorno ventiquattro si accetteranno le offerte non minori del ventesimo debitamente cautelate con deposito di L. 8675 40, e nel caso affermativo, con altro avviso sarà notificata al pubblico la riapertura della gara ai termini del regolamento di Contabilità generale.

Adernò, addì 19 dicembre 1875.

6910. *Il Segretario Comunale:* ALONZI GIO. SALVATORE.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In seguito della diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sul prezzo di cent. 77, ammontare del deliberamento seguito all'asta tenutasi il giorno 16 corrente, come dall'avviso pubblicato in data del giorno stesso, sotto il numero 10850, per la fornitura delle carceri giudiziarie di questa provincia, si procederà alle ore 12 merid. di lunedì 27 corrente, presso questo ufficio, avanti il signor prefetto, o chi per esso, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento al definitivo deliberamento del surriferito appalto al miglior oblatore in diminuzione dell'offerta di cent. 73 15, a cui il suddetto prezzo trovasi ora ridotto.

Coloro che vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare a questo ufficio le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1) debitamente sottoscritte e suggellate nel suddetto termine a sarà deliberata l'impresa al migliore oblatore qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentava il partito preindicato.

L'appalto seguirà sotto l'osservanza delle condizioni generali portate dall'avviso Ministeriale in data 6 corrente.

Belluno, 21 dicembre 1875.

Per detto Ufficio di Prefettura

6911 *Il Segretario Delegato:* A. MIARI.

MUNICIPIO DI ACIREALE

2° Avviso d'Asta.

Visto il processo verbale in data d'oggi stesso, 20 dicembre 1875, con cui si constata la deserzione del primo incanto per l'appalto dei dazi di consumo in questo comune, di cui è parola nell'avviso d'asta pubblicato da questo municipio il giorno dieci andante, si rende di ragion pubblica, che nel giorno 30 di questo stesso mese, ed alle ore undici antimeridiane, avrà luogo in questa Segreteria comunale un nuovo incanto sulle basi e colle stesse forme stabilite col sopradetto primo avviso, con intelligenza, che sarà dato luogo al deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta.

I fatali stabiliti a giorni sei, scadranno col mezzodì del giorno 5 entrante mese di gennaio 1876.

Resta prevenuto chiunque aspiri a tale appalto, che in questa Segreteria comunale trovasi depositato in tutte le ore di ufficio d'ogni giorno, visibile a chiunque voglia prenderne conoscenza, il relativo capitolato d'oneri.

Acireale, 20 dicembre 1875.

Visto — *Il Sindaco ff.:* G. D. GRASSI.

6913 *Il Segretario Capo:* MAR. GRASSI.

INTENDENZA DI FINANZA IN MILANO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite di generi di privativa:

1° Rivendita N. 1 in San Zenone al Lambro, assegnata per le leve al magazzino di Melegnano, e del presunto reddito lordo di lire 246.

2° Rivendita in Pizzolano, assegnata per le leve al magazzino di Codogno, e del presunto reddito lordo di lire 299.

3° Rivendita N. 7 al Ponte Nuovo di Magenta, assegnata per le leve al magazzino di Abbiategrasso, e del presunto reddito lordo di lire 136.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute alla Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Milano, addì 13 dicembre 1875.

6767 *Per l'Intendente:* GARIBALDI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

Fallimento di **Giuseppe Fabri** *commerciante di Roma.*

R. tribunale di commercio di Roma, Con ordinanza dell'ill.mo sig. giudice del tribunale suddetto e delegato agli atti del fallimento Fabri Giuseppe in data d'oggi si sono convocati i creditori tutti di detto fallimento, i crediti dei quali sono verificati e confermati con giuramento pel 28 corrente alle ore una pom., nel qual giorno compariranno nella camera di consiglio di questo tribunale ed avanti il sullodato giudice delegato all'effetto di deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 18 dicembre 1875.

6896 Il vicecanc. E. Pasti.

R. Corte d'Appello in Roma.

Ad istanza di Giovanni Battista Sudriè, domiciliato presso il suo procuratore Giovanni Battista Ruggeri Pellegrini, io usciere addetto alla Regia Corte di appello ho notificato a Giacinto Camilletti di aver interposto appello dalla sentenza del tribunale civile di Roma dei 12 ottobre 1875, e l'ho citato nuovamente a comparire innanzi la detta Regia Corte nell'udienza del giorno dieci prossimo futuro gennaro, per sentirsi riformare l'appellata sentenza che ritenne di proprietà del Camilletti le bottiglie di pertinenza dello istante, colla condanna della Ditta Reicharmes creditrice pignorante alle spese di primo e secondo grado.

Roma, 22 decembre 1875.

6909 L'usciere: Filippo Gasparri.

Registro generale vol. I, n. 264.
Registro attestati vol. III, n. 49.

Regno d'Italia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il direttore del R. Museo Industriale Italiano per la facoltà datagli dall'articolo 3 del R. decreto del 16 novembre 1869, n. 5351 dichiara e certifica che nel giorno 29 del mese di ottobre 1875, alle ore 3 pomeridiane, la Società Henry Nestlé di Vevey (Svizzera) ha presentato alla prefettura di Milano la domanda e i documenti prescritti dalla legge del 30 agosto 1868, n. 4577 per ottenere il presente

Attestato di trascrizione

per l'assunzione di un marchio per distinguere i prodotti della sua fabbrica ed i cui tratti caratteristici sono i seguenti:

Quadrilatero di carta bianca con in alto il facsimile della firma *Henry Nestlé* e sotto entro una etichetta pure quadrilatera vi è in alto la leggenda: *Farina lattea Nestlé, alimento completo pei bambini lattanti, Enrico Nestlé*, quindi una vignetta rappresentante un nido con quattro uccelli e dopo le parole *Chimico a Vevey* e sotto la detta vignetta vi è la leggenda col modo di servirsene.

Il detto marchio sarà apposto sopra le scatole in ferro bianco contenenti la Farina lattea di sua fabbricazione, della quale intende fare commercio in Italia.

Il presente attestato non garantisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace.

Torino, addì 11 dicembre 1875.

Il Direttore del R. Museo Industriale Italiano: G. Codazza.

6894

AVVISO.

Si fa noto ad ogni avente interesse, che nel giorno 30 dicembre 1875, alle ore 10 ant. si procederà, col ministero dell'infrascritto notaro, all'inventario dei beni già spettanti al fu Candido Joris, nell'ultimo suo domicilio, posto in Roma, via del Babuino, n. 15, p° 4°.

6908 Filippo Delfini notaro.

(2ª *pubblicazione*).

PROVINCIA DI CAGLIARI — CIRCONDARIO DI LANUSEI

COMUNE DI ARZANA

Avviso d'Asta.

Si vendono il giorno 9 del venturo mese di gennaio 1876 n. 18950 piante d'elce e 20,000 carrate di legno ceduo fillirea, corbezzolo e scopa arborea, non che tutto il legno morto atterrato dalla meteora, esistente nei boschi di proprietà di queste comune, situati nelle regioni Lassinosa, Sermentu, Serra inter abbas, Istuvus, Oscuriu, Calavrigu, Cuili, Sirboni, Margiani ajola, Ilixi, Suergiu, Bau sa pira, Eledili, Cuili de Balloi e Aidollo.

La vendita si fa in un solo lotto pel prezzo di L. 50,835 e seguirà all'asta pubblica col metodo della candela vergine nell'ufficio comunale d'Arzana, alla presenza del sindaco, o di chi ne farà le veci, coll'intervento dell'ufficiale forestale del distretto.

Le offerte principieranno alle ore 9 ant. del detto giorno 9 gennaio 1876 e saranno fatte in aumento del prezzo come sovra fissato in L. 50,835, non minori di lire cento.

I concorrenti all'asta dovranno preventivamente depositare presso l'ufficio appaltante la somma di L. 5083 50 in valuta legale a garanzia dell'asta stessa come cauzione provvisoria. Tal somma verrà restituita a tutti i concorrenti, salvo al deliberatario, e resterà in deposito sino a che non siasi stipulato il contratto definitivo d'appalto e prestata la cauzione definitiva in valuta legale od obbligazioni dello Stato al valore di Borsa. La somma della cauzione definitiva è della metà dell'importare stesso del definitivo deliberamento.

Il termine utile per le offerte in aumento non minori del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione scadrà alle ore 2 pom. del giorno 28 dello stesso mese di gennaio 1876.

Per gli effetti voluti dalla legge il deliberatario dovrà eleggere il suo domicilio legale in Lanusei e saranno tutte a suo carico le spese d'asta, del contratto e registrazione delle relative carte.

Saranno tutte scrupolosamente osservate e dai concorrenti e dal deliberatario le anzidette condizioni e le altre che si rinverranno nell'apposito quaderno d'oneri visibile colle altre carte nella segreteria comunale d'Arzana alle ore d'ufficio, notando che il taglio delle piante d'alto fusto e del ceduo dovrà esser terminato entro cinque anni successivi alla licenza del taglio ed il loro trasporto fuori del bosco sei mesi dopo la suddetta epoca ed il pagamento del prezzo del deliberamento dovrà farsi per un terzo nei 10 giorni consecutivi alla notificazione della superiore approvazione del deliberamento, gli altri due terzi di sei in sei mesi a partire dalla data del primo versamento.

Arzana, 11 dicembre 1875.

6722 *Il Segretario Comunale:* MASIA EMANUELE.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MELFI

Avviso d'Asta.

Essendo riusciti infruttuosi gl'incanti tenutisi addì 5 e 20 dicembre volgente pel subappalto del dazio consumo governativo ed addizionali comunali in questa città, e dovendosi in seguito di deliberazione della Giunta presa ieri in via di urgenza procedere con abbreviazioni di termini ad un esperimento d'asta a licitazione privata in seguito di offerte in iscritto a norma dell'art. 64 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si rende noto quanto segue:

1° L'appalto si fa per anni 5, dal 1° gennaio 1876 al 31 decembre 1880.

2° Il canone annuo di appalto, compresi gli addizionali comunali, è di lire 63,463.

3° Gl'incanti si faranno ad estinzione di candela vergine presso questa segreteria nei modi stabiliti col citato regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n° 5852, aprendo l'asta alle ore 11 ant. del giorno 30 volgente mese, avvertendo che si farà luogo, ai sensi dell'art. 88 del citato regolamento, all'aggiudicazione, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

4° L'aggiudicazione si farà con riserva dell'approvazione della Giunta.

5° Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà depositare presso il segretario L. 500 in conto delle spese per gli atti d'incanto e tassa di registro, che ceder debbono a carico dell'aggiudicatario, ed uniformarsi a quant'altro prescrive il capitolato d'appalto superiormente approvato, che trovasi depositato in questa segreteria, ostensibile a tutti durante le ore di uffizio.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città e nei comuni del circondario, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della Provincia nella quale si fanno le inserzioni legali.

Dal Municipio di Melfi, 21 dicembre 1875.

6912 Pel Sindaco — *L'Assessore:* G. BANDINELLI.

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Avvisa essersi smarrito il Buono sopra mandato a disposizione portante il n. 18, a carico del capitolo n. 78, bilancio passivo, esercizio 1875, di lire 26 40, a favore del notaio Bertoldi D. Bartolomeo, per restituzione tassa registro in più pagata sull'istromento 26 dicembre 1874, n. 4216.

Invita quindi chiunque lo avesse rinvenuto, o lo rinvenisse, a presentarlo o a farlo pervenire subito a questa Intendenza; in caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'articolo 459 del regolamento di Contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

A Vicenza, addì 10 dicembre 1875.

6749 *L'Intendente*: PORTA.

BANDO per vendita giudiziale.

(1ª *pubblicazione*)

Innanzi alla seconda sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del 27 gennaio 1876, sull'istanza dei signori Alessandro Spada e Camillo Flamini banchieri, domiciliati in Roma, creditori inscritti, surrogati ai RR. Stabilimenti spagnuoli, si procederà alla vendita giudiziale forzata dei fondi qui appresso descritti a danno dei signori Carlo Meluzzi, domiciliato in Marino, debitore principale, e Francesco Risi, domiciliato in Velletri terzo possessore:

1° Terreno vignato, seminativo e sottoposto nel territorio di Marino, in contrada Monte Crescenzo, vocabolo il Pascolare, distinto in mappa col n. 1317, sezione prima, confinante coi beni della casa Lante, Luigi De Marzi e la via provinciale da Marino a Castello, della quantità superficiale di tavole 43 01, gravato di un canone di lire 250 69 a favore della casa Barberini;

2° Terreno cannetato, posto nel territorio di Marino, in vocabolo Castelluccio, distinto in mappa coi numeri 827, 876, sezione seconda, confinante coi beni di Francesco Antonio Armati, gli eredi Colizza e la strada pubblica, della quantità superficiale di tavole 1 87.

Gl'immobili suddescritti saranno venduti in due lotti separati e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima fissato dal perito per ciascun fondo, cioè il primo lotto lire 1210 45 ed il secondo lotto lire 212.

Le condizioni di detta vendita trovansi descritte nel bando originale esistente nella cancelleria del prefato tribunale.

6902 Vincenzo Vespasiani usciere.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ.

L'anno milleottocentosettantacinque, del mese di novembre il giorno 24.

Avanti l'infrascritto cancelliere della pretura di Velletri si è presentato spontaneamente il signor Filippi Lorenzo del fu Giuseppe, di anni trentacinque circa, ammogliato con prole, nato e domiciliato a Velletri, possidente, il quale ha esposto: che nel giorno venti corrente cessò di vivere in questa città e nella sua abitazione il di lui genitore Giuseppe lasciando un testamento olografo in data due luglio 1872, consegnato ieri al notaro Quirino Bortetta, nel quale testamento esso comparente trovasi dichiarato erede universale, con speciali disposizioni che riguardano le di lui sorelle già maritate, Flaminia maritata col cav. Emili Neacry, Leonora maritata a Francesco Faostini, qualità legato;

Che esso comparente intende e dichiara ora formalmente di accettare la suddetta paterna eredità col beneficio dell'inventario per godere di tutti i privilegi che gli accorda la legge.

Di quanto sopra redatto il presente verbale previa lettura e conferma fu sottoscritto: Lorenzo Filippi.

6899 Il canc. A. Sacripanti.

NOTIFICANZA.

(3ª *pubblicazione*)

Il procuratore sottoscritto rende di pubblica ragione per tutti gli effetti che di legge che il tribunale civile di Tortona con suo decreto ventidue corrente mese dichiarò:

Avere spettato e spettare alli ricorrenti Lorenzo e Giovanni fratelli Vachini, quali unici eredi del fu loro padre Don Felice Vachini, diritto a possedere il certificato del Debito Pubblico della rendita di lire cinquanta intestato a favore di Vachini Felice fu protomedico Lorenzo, portante ora il n. 6779, e conseguentemente spettare pure ad essi eredi il diritto di ottenerne la conversione in rendita al portatore.

Ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico a procedere alle relative operazioni nei modi prescritti dai vigenti regolamenti.

Tortona, 26 novembre 1875.

6335 Davide Negro proc. capo.

N. 74215/15084, 3ª.

INTENDENZA DI FINANZA IN GENOVA

AVVISO DI CONCORSO.

Giusta l'art. 42 del R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, ed il Ministeriale dispaccio 3 dicembre 1875, n. 75306/17045, Div. 4ª, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Torriglia nel circondario di Genova.

A tale scopo nel giorno di lunedì 10 gennaio 1876 alle ore 11 antimeridiane sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza provinciale di Finanza in Genova l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito di Genova ed i tabacchi dal magazzino di deposito di Sampierdarena.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate nº 7 rivendite.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	Comune / Macinato / Raffinato	Quint.	200	equivalenti a	L. 11,000 00
	Pastorizio	Id.	10	id.	„ 120 00
	In complesso	Quint.	210	id.	L. 11,120 00
b) Pei tabacchi		Quint.	50	pel compl. imp. di	L. 30,000 00

A corrispettivo della gestione dello spaccio e per tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 11 e 116 millesimi per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei sali, e di lire 3 e 283 millesimi per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire duemila duecentoventi (2220).

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 1220, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire *mille*, la quale coll'aggiunta del reddito della vendita calcolato in lire 350 ammonterebbe in totale a lire mille trecentocinquanta (L. 1350).

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione Generale delle Gabelle e presso l'Intendenza provinciale delle Finanze in Genova.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffizi premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali 25 di sali pel valore di L. 1500
In quintali 5 di tabacchi id. „ 3000
E quindi in totale in quint. 30 pel valore di L. 4500

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata in piego suggellato la loro offerta in iscritto all'Intendenza provinciale delle Finanze in Genova.

Le offerte per essere valide dovranno:

1º Essere stese sopra carta da bollo da una lira;

2º Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo di indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;

3º Essere garantite mediante deposito di lire 450 corrispondente al decimo dell'importo della cauzione contemplata dagli articoli 3 e 4 del capitolato summenzionato. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita 5 per 100 inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, calcolata al prezzo di Borsa nella capitale del Regno;

4º Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesto la provvigione minore, sempreché sia inferiore o almeno eguale a quella portata dalla scheda ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 3 del capitolato d'onere.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi di concorso, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e della provincia, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Genova, li 23 dicembre 1875.

6876 *L'Intendente:* BANCHETTI.

Provincia di Cagliari — Circondario d'Iglesias

AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

DI GONNOSFANADIGA

AVVISO D'ASTA di primo esperimento per la costruzione del tronco di strada comunitativa obbligatoria da Gonnosfanadiga a S. Gavino Monreale, della lunghezza di metri 11,820 70.

Il Segretario della Deputazione Consortile,

Vista l'autorizzazione avuta dal signor presidente con decreto 30 agosto 1875;

Viste le altre istruzioni dal medesimo ricevute;

Vista l'approvata deliberazione della Deputazione Consortile presa il tredici scorso ottobre, nº 3;

Vista la nota dell'onorevole sottoprefetto di Iglesias in data 7 p. p. novembre, nº 4385, e l'altra del medesimo 9 corrente, nº 4834,

FA NOTO:

Che il giorno 3 del p. v. mese di gennaio, alle ore 10 antimeridiane, avranno luogo in questo palazzo comunale, nanti il presidente, o chi per esso, nuovi pubblici incanti col metodo dell'estinzione della candela vergine, per appaltarsi la costruzione del suddetto tronco di strada, giusta il disegno e progetto relativi, fatti per l'ingegnere laureato signor Carlo Floris Therel in data 21 ottobre 1871 e debitamente approvati.

La base di tale appalto, essendosi la primitiva aumentata di lire 6521 06, è di lire 119,690 97 (centodiciannovemila seicentonovanta e centesimi novantasette), ripartita:

Opere a corpo . . . . L. 54,721 00
Opere a misura . . . . „ 64,969 97
Totale dell'opera da appaltarsi . . L. 119,690 97

L'opera dovrà essere compiuta in tempo non maggiore d'un anno a decorrere dalla data dell'approvazione del verbale o contratto relativo alla consegna dei lavori.

I concorrenti all'asta dovranno presentare un certificato d'idoneità, autenticato e di data non anteriore di mesi sei, spedito da un ingegnere degli Uffici tecnici dello Stato o della Provincia, o da un sindaco del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite. Dovranno inoltre preventivamente depositare presso l'ufficio del segretario consortile lire 2000 in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta. Tal somma verrà restituita a tutti i concorrenti, restando solo vincolata quella del deliberatario, fino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto e prestata la cauzione definitiva in lire 15,000 presso la Tesoreria del Consorzio, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale, in cedole del Debito Pubblico dello Stato ed anche in una valida ipoteca su fondi del valore però doppio della predetta cauzione.

Le offerte in diminuzione non potranno esser fatte inferiori del mezzo per cento sul montare d'appalto.

Il termine stabilito a presentare le offerte in ribasso, non inferiori al ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione, scaderà a mezzogiorno dell'8 venturo gennaio 1876.

Il deliberatario dovrà eleggere il suo domicilio in Gonnosfanadiga, e saranno tutte a suo carico le spese d'asta, del contratto, della registrazione di carte relative, nonchè le copie dei disegni e di altre carte; le quali spese verranno prelevate dalla cauzione provvisoria.

Saranno tutte scrupolosamente osservate e dai concorrenti e dal deliberatario le anzidette condizioni e le altre che si rinverranno nell'apposito capitolato d'appalto, visibile colle altre carte e coi disegni relativi alla strada, nell'ufficio comunale presso la segreteria consortile.

Gonnosfanadiga, 20 dicembre 1875.

6889 *Il Segretario:* M. PIANAROLI.

(1ª *pubblicazione*).

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si notifica ai signori portatori di **Buoni in oro** che le sottoindicate Casse sono incaricate di eseguire, a partire dal 1º gennaio prossimo, il **pagamento** della **Cedola XII di L. 15** in oro per il semestre d'interessi scadente il 31 dicembre corrente, nonchè il **rimborso in L. 500 oro dei Buoni estratti all'XI sorteggio** avvenuto il 1º ottobre decorso:

a **Firenze**, la Cassa Centrale della Società.
„ **Ancona**, la Cassa dell'Esercizio della Società.
„ **Napoli**, la Cassa Succursale della Società.
„ **Milano**, Giulio Belinzaghi.
„ **Torino**, la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
„ **Roma**, idem idem (nei locali della sede della Banca Nazionale).
„ **Genova**, la Cassa Generale.
„ **Livorno**, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
„ **Parigi**, la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.
„ **Ginevra**, idem idem

Firenze, 18 dicembre 1875

6888 LA DIREZIONE GENERALE.

(2ª *pubblicazione*).

PROVINCIA DI CAGLIARI — CIRCONDARIO DI LANUSEI

COMUNE DI ARZANA

Avviso d'Asta

Secondo esperimento per l'appalto della costruzione del tronco di strada comunale obbligatoria dalla Nazionale di Nuoro ad Elini passando per Arzana.

Il segretario vista l'autorizzazione avuta da questa Giunta municipale,

Fa noto

Che stante la deserzione d'asta del giorno 10 corrente, il giorno 8 gennaio 1876 ed alle ore 9 di mattina avranno luogo in quest'ufficio comunale, nanti la Giunta municipale pubblici incanti col metodo dell'estinzione della candela vergine, qualunque sia il numero dei concorrenti, per appaltarsi la costruzione della strada comunale obbligatoria che dalla Nazionale di Nuoro conduce ad Elini passando per Arzana, giusta il disegno e progetto relativi fatti per l'ingegnere laureato cav Antonio Cau, debitamente approvati.

La base di tale appalto è di L. 146,687 20.

Ammontare totale dei lavori	L. 140,470 50
A disposizione per spese impreviste.	„ 6,216 70
Ammontare generale dei lavori	„ 146,687 20

L'opera dovrà essere compiuta in tempo non maggiore di un anno a decorrere dalla data dell'approvazione del verbale o contratto relativo alla consegna dei lavori.

I concorrenti all'asta dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di mesi sei spedito da un ingegnere degli uffici tecnici dello Stato o della provincia o da un sindaco del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite.

Dovranno inoltre preventivamente depositare presso l'ufficio la somma di lire settemilacinquecento in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta. Tal somma verrà restituita a tutti i concorrenti, salvo al deliberatario, e resterà in deposito sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto e prestata la cauzione definitiva in lire 15,000 presso l'esattore del comune, la qual cauzione non sarà altrimenti accettata che in valuta legale, in cedole del Debito Pubblico ed anche in una valida ipoteca su fondi del valore però doppio della detta cauzione.

L'asta eseguirassi, come si è già detto, col metodo della candela vergine e le offerte in diminuzione non potranno essere fatte inferiori al $^1/_2$ per % sul montare d'appalto. Il termine stabilito a presentare le offerte in ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione scadrà col giorno 27 del suddetto mese di gennaio del venturo anno 1876.

Il deliberatario dovrà eleggere il suo domicilio legale in Lanusei e saranno tutte a suo carico le spese d'asta, del contratto e della registrazione delle relative carte, quali spese verranno prelevate dalla cauzione provvisoria.

Saranno tutte scrupolosamente osservate e dai concorrenti e dal deliberatario le anzidette condizioni e le altre che si rinverranno nell'apposito capitolato d'appalto visibile colle altre carte e coi disegni relativi al detto tronco di strada nella segreteria comunale alle ore di ufficio.

Arzana, 11 dicembre 1875.

6723 *Il Segretario Comunale:* MASIA EMANUELE.

PREFETTURA DI SALERNO

Avviso d'Asta.

Alle ore 12 meridiane del di 3 gennaio p. v., nel palazzo della Prefettura, innanzi al signor Prefetto della provincia, o consigliere delegato, con l'intervento de' rappresentanti le Amministrazioni comunali di Buccino e S. Gregorio Magno, si procederà di uffizio al pubblico incanto per estinzione di candele, e con lotti separati, per l'appalto de' due tratti della strada obbligatoria: cioè 1° Tratto di chilometri 9 055 90 dall'innesto della nazionale in tenimento di Buccino fino a quello di S. Gregorio Magno, pel prezzo a base d'asta di lire 72,000 00; 2° Tratto della lunghezza di chilometri 3 827 90 in tenimento di Buccino fino a quello di Ricigliano, pel prezzo a base d'asta di lire 38,000 00; salvo le spese a disposizione delle Amministrazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e compiuti nel termine di due anni a contare dalla data del verbale di consegna.

Il prezzo risultante dall'appalto sarà pagato ne' modi stabiliti col capitolato, per una metà dal comune interessato, e per l'altra metà dalla provincia e dallo Stato.

Per essere ammessi a far partito dovranno i concorrenti presentare i certificati d'idoneità, ed una cauzione provvisoria di lire 4000 pel 1° tratto, e lire 2000 pel 2° tratto.

La cauzione definitiva da prestarsi nell'atto della stipulazione del contratto sarà di lire 13,000 pel 1° tratto, e lire 6000 pel 2° tratto.

Il termine utile per presentare offerte del ventesimo di ribasso sul prezzo di aggiudicazione provvisoria sarà di giorni 15 a datare dal nuovo avviso.

Tutte le spese saranno a carico dell'appaltatore.

Il progetto ed il relativo capitolato sono visibili in questa Prefettura in tutt'i giorni e nelle ore d'uffizio.

Salerno, 17 dicembre 1875.

Per l'Uffizio
Il Segretario delegato: M. LACCI.

6865

COMUNE DI GRUMO NEVANO

3° Avviso d'Asta.

Essendosi nei termini prescritti col manifesto del giorno 6 dello spirante mese prodotta offerta d'aumento del ventesimo al prezzo di lire 31,070, pe la quale seguì il deliberamento provvisorio dell'appalto dei dazi di consumo di questo comune pel quinquennio 1876-1880, così alle ore 9 antim. del dì 30 spirante mese, in questa sala municipale, si procederà a termini abbreviati, essendosene ottenuta l'autorizzazione, ad un ultimo e definitivo incanto sull'accresciuto prezzo di lire 32,623 50.

Le condizioni d'appalto e la tariffa daziaria sono visibili nella segreteria comunale in tutt'i giorni nelle ore d'ufficio.

Dalla Residenza comunale, 22 dicembre 1875.

Il Sindaco ff.: F. CENTOFANTI.

6914 *Il Segretario:* M. CHIOCCHIO.

CITTÀ DI VENTIMIGLIA

Avviso d'Asta.

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta di aumento del ventesimo all'annuo prezzo di lire dodicimilacento, a cui con atto del 14 corrente mese fu deliberato l'appalto della percezione del dazio consumo governativo ed addizionale sulle carni pel quinquennio 1876-80,

Si notifica che alle ore 11 ant. del giorno di mercoledì 5 del p. v. mese di gennaio si procederà in questa sala comunale dal sindaco o chi per esso al nuovo incanto ed al definitivo deliberamento.

L'incanto seguirà all'estinzione della candela e si aprirà sull'annuo prezzo di lire dodicimilasettecentocinque e sotto l'osservanza di tutte le condizioni già state enunciate negli avvisi stati pubblicati in data 30 del p p. novembre.

Ventimiglia, 21 dicembre 1875.

6903 *Per il Sindaco:* L'Assessore anziano: G. B. BIANCHERI.

INTENDENZA DI FINANZA IN CREMONA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento gratuito delle seguenti rivendite di generi di regia privativa:

N. 6, situata in Roggione, frazione del comune di Pizzighettone, assegnata per le leve al magazzino di Pizzighettone, del presunto reddito lordo di annue L. 101 03.

N. 1, nel comune di Ricengo, assegnata per le leve al magazzino di Crema, del presunto reddito lordo di annue L. 303 92.

N. 3, in Ronca de'Golferami, frazione di Cà d'Andrea, assegnata al magazzino di Piadena, del presunto reddito lordo di annue L. 170 62.

N. 3, in S. Antonio d'Amiata, frazione di Pessina Cremonese, assegnata al magazzino di Cremona, del presunto reddito lordo di annue L. 194 65.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie nella provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato economico e di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Cremona, addì 17 dicembre 1875.

6798 *L'Intendente:* PONZONE.

FALLIMENTO

di **Roberto Bonetti** *commissionario in Roma, con abitazione ed ufficio in questa città al vicolo del Piombo, numero* 292.

Con sentenza del tribunale di commercio di Roma in data d'oggi si è dichiarato aperto il fallimento di Bonetti Roberto, delegandosi alla procedura degli atti il giudice signor Gabriac Vittorio e riservandosi di determinare l'epoca della cessazione dei pagamenti.

Con la suddetta sentenza si è ordinato l'apposizione dei suggelli sugli effetti mobili del fallito ovunque posti ed esistenti, nominandosi a sindaco provvisorio il signor Maurizi Fabi Giuseppe, domiciliato ai Banchi Nuovi, 59, e stabilendo che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale nel 3 gennaio 1876, alle ore 12 meridiane.

La detta sentenza è provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 20 dicembre 1875.

6895 Il vicecanc. E. PASTI

TRIBUNALE CIV. DI VOGHERA.

(1ª *pubblicazione*)

Gatti Carlo fu Andrea, residente a Calcababbio, ha ottenuto dal tribunale civile di Voghera il decreto del tenore seguente:

" Dichiara la piena proprietà nel ricorrente Gatti Carlo fu Andrea dei due certificati del Debito Pubblico, cioè: l'uno portante li numeri 71218 nero e 466518 rosso, dell'annua rendita di L. 80, e l'altro n. 71219 nero e 466519 rosso, dell'annua rendita di L. 70, entrambi intestati a Gatti Andrea fu Giovanni, domiciliato in Robecco, e manda alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare il tramutamento di detta rendita in favore dello stesso ricorrente Gatti Carlo, trasferendo la rendita stessa al portatore sulla richiesta dello stesso ricorrente ".

Voghera 18 dicembre 1875.

6893 AVV. MAURO RICCI proc.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.